

Comune di LENO  
Provincia di Brescia

# **Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi – (TRES)**

Approvato con deliberazione di CC n.5 del 29.04.2013

## SOMMARIO

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 3 - COMPONENTI DEL TRIBUTO
- Art. 4 – PRESUPPOSTO
- Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI
- Art. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
- Art. 8 - TARIFFA DEL TRIBUTO
- Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- Art. 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- Art. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
- Art. 13 - PIANO FINANZIARIO
- Art. 14 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 16 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- Art. 17 - ZONE NON SERVITE
- Art. 18 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art.19 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- Art. 20 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER ATTIVITA' DI RECUPERO
- Art. 21 - ALTRE RIDUZIONI TARIFFARIE
- Art. 22 - TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 23 - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI
- Art. 24 - TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 25 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
- Art. 26- RISCOSSIONE
- Art. 27 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI
- Art. 28 - RIMBORSI
- Art. 29 - IMPORTI MINIMI
- Art. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 31 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- Art. 32 - SANZIONI ED INTERESSI
- Art. 33 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 35 - NORME DI RINVIO
- Art. 36 - NORME TRANSITORIE E FINALI

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 2**  
**ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. Nel comune di Leno è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura di tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

**Art. 3**  
**COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 23 del presente regolamento.

**Art. 4**  
**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, identificati dal successivo art. 6, suscettibili di produrre rifiuti urbani come definiti dal d.lgs. n.152/2006.

**Art. 5**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree

scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **Art. 6**

### **LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o dotati di arredamento e, per i locali ad uso non domestico sono soggetti quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi o sono presenti beni prodotti o commercializzati relativi all'attività.
3. Per le utenze non domestiche sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative, occupate o detenute, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.
4. Qualora l'immobile insista prevalentemente sul territorio di altro Comune e il tributo venga versato a tale Comune, il contribuente non può utilizzare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani espletato dal Comune di Leno.

#### **Art. 7**

### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La stessa disposizione si applica per i locali ed aree ove si producono sostanze non riconducibili alla nozione di "rifiuto" ai sensi delle vigenti disposizioni
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 25 ed a fornire idonea documentazione comprovante quanto dichiarato (es. planimetria) e l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate qualora non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse ai sensi del presente articolo, la superficie tassabile è calcolata applicando la seguente percentuale di abbattimento:

<b>Attività</b>	<b>% riduz. super.</b>
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori d'odontotecnici	10 %
Laboratori d'analisi	10 %
Autoservizi, autolavaggi, auto rimessaggi, officina autotrasporti	10 %
Falegnamerie e vetrerie	10 %
Carrozzerie, demolitori, rottamai, Marmisti	15 %
Lavanderia a secco, tintorie non industriali	20 %
Laboratori fotografici, eliografie, tipografie, stamperie, serigrafie e litografie	20 %
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	25 %
Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	25 %
Metalmeccaniche	25 %
Lavorazioni materie plastiche e vetroresine	25 %

**Art. 8**  
**TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. n.158/1999 e dell'art. 13 del presente regolamento.

**Art. 9**  
**DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
  - a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
  - b. Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile.
2. La superficie calpestabile per i locali di cui al precedente comma 1 lettera b) è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 cm, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale e in mancanza da altra analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte tassabili la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte, in quanto non suscettibili alla produzione di rifiuti urbani:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.7 comma 2 del presente regolamento;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana.
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- locali strettamente relativi a attività sportive. Sono invece assoggettati gli altri locali pertinenziali, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, aree di soste e accesso e simili.

5. Sono altresì escluse dall'applicazione del tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze domestiche quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi;
- b) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le aree scoperte non operative di utenze non domestiche.

#### **Art. 10**

#### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune a norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e servizi.

#### **Art. 11**

#### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. N. 158/1999, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36. Ai sensi del predetto D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, ciò in quanto nella definizione di rifiuti urbani, contenuta nel D. Lgs 152/2006, sono inclusi anche i rifiuti esterni.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

#### **Art. 12**

#### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile determinata rapportandola alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

### **Art. 13 PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dai competenti uffici comunali, sulla scorta dei dati trasmessi dal soggetto gestore del servizio e approvato dall'organo consigliare.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a. il programma degli investimenti necessari;
  - b. il piano finanziario degli investimenti;
  - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a. il modello gestionale ed organizzativo;
  - b. i livelli di qualità del servizio;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

### **ART. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al primo gennaio dell'anno di riferimento del tributo o alla data di attivazione della posizione, se successiva. In caso di mutazione del nucleo familiare in corso d'anno per diminuzione di uno o più componenti, la tariffa dovuta per l'anno stesso è, previa apposita istanza, parzialmente abbuonata dal primo mese solare successivo, in base ai restanti componenti a condizione che i componenti cancellati dal nucleo originario abbiano costituito altro nucleo nel Comune di Leno, senza aggregazione ad altri nuclei familiari già presenti, ma con nuova autonoma utenza ai fini tariffari, come tale già dichiarata ai sensi dell'art.25 del presente regolamento.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non residenti nel Comune di Leno il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito considerando un componente ogni 30 mq o frazione di 30 della superficie imponente dell'abitazione, con un massimo di 6 persone. Per l'abitazione secondaria a disposizione di residenti nel Comune di Leno si considera un nucleo familiare convenzionale di una persona. Per gli anziani e disabili permanentemente ricoverati in strutture geriatriche o sanitarie o assistenziali, per l'abitazione nel Comune di Leno libera e a disposizione.

4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume secondo quanto stabilito dal comma 3, primo periodo.
5. Per le utenze domestiche di famiglie coabitanti si applica la sola parte variabile della tariffa escludendo la maggiorazione di cui all'art.23 del presente regolamento. E' facoltà dei diversi nuclei famigliari chiedere la tassazione ordinaria secondo le superfici rispettivamente occupate da ciascheduno di essi.

#### **Art. 15**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono classificati secondo i criteri di cui al D.P.R. n.158/1999.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco sono inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicano i parametri relativi all'attività prevalente, desumibile dalla visura camerale, o in mancanza dalla superficie occupata..
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in locali diversi, ma nello stesso complesso immobiliare (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere rapportato alla superficie calpestabile utilizzata per l'attività stessa.

#### **Art. 16**

### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal mese solare successivo in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, il possesso. L'obbligazione tributaria cessa il mese solare successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo articolo 25. Anche le variazioni in corso d'anno, salvo diversamente disposto, decorrono dal mese solare successivo.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 25.

#### **Art. 17**

### **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 4000 metri lineari.



2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti, fino al punto di raccolta più vicino.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, pertanto di fatto non utilizzatori di alcun servizio di raccolta, il tributo da applicare è dovuto in misura pari al 40%.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 25 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta entro i limiti di distanza del comma 1.

#### **Art. 18**

#### **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura del 20%, purché il mancato svolgimento del servizio si sia protratto in modo continuativo per almeno un mese intero. La predetta agevolazione viene riconosciuta per i soli mesi interi in cui si verificano le citate condizioni.

#### **Art. 19**

#### **RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Per le utenze domestiche e non domestiche che provvedono a smaltire in proprio la frazione umida dei rifiuti urbani mediante compostaggio domestico, può essere prevista di volta in volta dal Comune una riduzione in percentuale della parte variabile della tariffa, appositamente stabilita contestualmente all'approvazione delle tariffe. Il Comune si riserva la facoltà di ispezione dei locali per verificare l'effettiva presenza ed utilizzo del sistema di compostaggio. Il rifiuto di accesso opposto implica la decadenza dal beneficio sulle future tariffe. Il mancato gettito derivante dalla predetta agevolazione andrà considerato quale costo del servizio di gestione dei rifiuti, ai fini della redazione del piano finanziario di cui all'articolo 13.

#### **Art. 20**

#### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER ATTIVITA' DI RECUPERO**

1. Ai sensi dell'art.14, comma 18, del D.L. 201/2011, le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero, ossia attività di lavorazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai fini di una reimmissione nel ciclo economico di un nuovo prodotto, hanno diritto ad una riduzione della sola quota variabile del tributo.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La quota variabile del tributo da pagare a seguito della predetta riduzione non potrà comunque essere inferiore al 60% della stessa.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro fine febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti effettivamente recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o in caso di recupero interno da adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati recuperati, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del

Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria corrispondente (coefficiente Kd di cui al DPR 158/1999 così come stabilito in sede di approvazione delle tariffe).

## **Art. 21 ALTRE RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta all'80% per le utenze domestiche per le quali viene effettuata domiciliarmente solo una tipologia di raccolta, differenziata o non differenziata, restando per l'altra forma di raccolta le condizioni di cui all'art. 17 per le zone non servite.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. La riduzione di cui al presente deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 25 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta completo entro i limiti di distanza di cui all'art. 17.

## **Art. 22 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
3. La tariffa del tributo giornaliero, escluso nei casi di cui al comma 11, è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera per utenze non domestiche è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Per spettacoli viaggianti (luna park, circhi e simili) si applica la tariffa relativa agli impianti sportivi, sia per le attrazioni che per le unità abitative mobili.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o dell'Imposta municipale secondaria connessa. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione per servizi generali di cui all'art. 23, anch'essa rapportata ai giorni di occupazione.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Gli esercenti di attività commerciale su aree pubbliche di mercato sono assoggettati alla tariffa giornaliera per ogni giorno di svolgimento del mercato, secondo le corrispondenti tariffe determinate per le utenze non domestiche in sede fissa. Non si applica agli esercenti di attività

di mercato la facoltà di cui al secondo periodo del comma 4 circa la possibilità di assolvere il tributo permanente. Il Comune può approvare un distinto piano finanziario per l'elaborazione delle specifiche tariffe, nel qual caso non si applica la maggiorazione di cui al primo periodo del comma 4. Le tariffe specifiche derivanti da autonomo piano finanziario si intendono riferite a 52 giorni convenzionali annui di occupazione. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui all'art. 23, rapportata al singolo giorno per i 52 giorni convenzionali di occupazione. Resta fermo che in caso di inizio o cessazione dell'occupazione in corso d'anno la tariffa totale va riparametrata sugli effettivi giorni di occupazione.

10. Anche al tributo giornaliero complessivamente dovuto si applicano gli stessi limiti previsti per il tributo annuo, sia per il versamento, sia per il recupero, sia per il rimborso, sia per la riscossione coattiva.
11. In caso di manifestazioni su aree pubbliche o private con somministrazione di bevande ed alimenti, assoggettate ad apposita autorizzazione secondo le disposizioni in materia, i soggetti organizzatori debbono versare a titolo di tributo giornaliero una somma fissa determinata dal Comune in sede di approvazione delle tariffe annue, in sostituzione del tributo previsto dal presente articolo.

### **Art. 23**

#### **MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Alla tariffa riferibile al servizio dei rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica la maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13 del D.L. n.201/2011, nella misura di legge, per metro quadrato di superficie soggetta alla tariffa riferibile al servizio dei rifiuti.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino al limite massimo consentito dalla normativa, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui agli articoli 17, 18 e 21 o previste altrove, salvo siano espressamente applicabili ad una singola componente della tariffa.
5. Non si applica alla maggiorazione per servizi generali il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

### **Art. 24**

#### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 23.

### **Art. 25**

#### **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio dell'occupazione/detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta o a mezzo fax o mail, allegando in caso di consegna a mezzo fax o mail, copia del documento d'identità del firmatario, salvo utilizzo della PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare di soggetti residenti.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese solare successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero.

#### **Art. 26** **RISCOSSIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo e scadenze di ogni rata.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno quattro rate trimestrali secondo le scadenze stabilite in sede di approvazione delle tariffe; in mancanza di apposita deliberazione s'intendono applicabili le scadenze previste dall'art.14 DL 201/2011, comma 35. Resta ferma la facoltà del contribuente di assolvere il tributo in unica soluzione, entro la scadenza appositamente indicata. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

#### **Art. 27** **DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Le ulteriori rateizzazioni e dilazioni di pagamento della tariffa sono regolate da apposite disposizioni.

#### **Art. 28** **RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di legge, decorrente dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al saggio legale.

**Art. 29**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per la tariffa comunale per il servizio dei rifiuti e della maggiorazione di cui all'art. 23, al netto del tributo provinciale, non supera l'importo di euro 4,99.
2. Non si procede all'emissione di avvisi di accertamento qualora l'importo dovuto, comprensivo della quota comunale per il servizio dei rifiuti e della maggiorazione di cui all'art. 23, al netto del tributo provinciale, degli interessi, delle sanzioni ed eventuali rimborsi di spese, non supera euro 10,00.
3. Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo dovuto, comprensivo della quota comunale per il servizio dei rifiuti e della maggiorazione di cui all'art. 23, al netto del tributo provinciale, non supera euro 10,00.

**Art. 30**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

**Art. 31**  
**VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 25 e le attività di controllo per l'esatta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dagli uffici comunali, dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia del Territorio, dalla C.C.I.A.A. o di altri enti pubblici;
  - b) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - c) utilizzare dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali;
  - d) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
  - e) Per le operazioni di cui al presente comma, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, appositamente incaricati dal Comune.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, entro il termine da quest'ultimo stabilito e nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, i seguenti dati:
  - concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- provvedimenti di agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - variazioni anagrafiche della popolazione residente relative a: nascita, decesso, emigrazione, immigrazione, cambio d'indirizzo, componenti del nucleo familiare.
3. Se a seguito delle verifiche effettuate in base ai precedenti commi viene riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo per il servizio rifiuti, della maggiorazione di cui all'art.23, del tributo provinciale, degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, anche a stampa secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 87 Legge 549/1995.

### **Art. 32** **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per la disciplina sanzionatoria si rinvia all'art.14, comma da 39 a 43 del DL 201/2011 nonchè ai D. Lgs.471 e 472/1997.
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa comunale per il servizio dei rifiuti e relativa maggiorazione di cui all'art. 23, si applicano in caso di atto di recupero per omessa o infedele dichiarazione, gli interessi al saggio legale. Detti interessi sono calcolati dalla scadenza della prima rata in cui il tributo doveva essere versato fino alla data dell'atto di accertamento, escludendo dalla base di calcolo il tributo provinciale.
3. Sulle somme per cui è omesso, totalmente o parzialmente il versamento, si applicano in sede di recupero coattivo gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale, calcolati sull'intera somma dovuta e non versata, considerando anche il tributo provinciale, escluso il rimborso di spese, decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola rata non pagata o pagata parzialmente, fino alla data della formale liquidazione degli stessi al fine del recupero coattivo.
4. Ai sensi dell'art. 14, comma 44 DL 201/2011 la sanzione per omessa o infedele dichiarazione non si applica se questa viene comunque presentata o integrata entro la prima bollettazione utile, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente o i suoi coobbligati abbiano conoscenza.

### **Art. 33** **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Non si procede a riscossione coattiva qualora le somme dovute per la tariffa comunale del servizio rifiuti e della maggiorazione di cui all'art.23, ed al netto del tributo provinciale, sanzioni, interessi, rimborsi non superano i 10,00 euro.

### **Art. 34** **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e smi.

### **Art. 35** **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e del D.P.R. n.158/1999.

**Art. 36**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo di cui al presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della tariffa di igiene ambientale. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del precedente tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Fino alla completa attuazione del disposto del comma 9 bis dell'art. 14 DL n.201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, si applica per gli immobili a destinazione ordinaria il criterio della superficie calpestabile, secondo quanto stabilito dall'art.9 del presente regolamento. A tal fine si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu / Tia, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, e ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate ai contribuenti (art. 14 DL 201/2011, comma 9 e successive modifiche).
4. Per gli immobili ai quali si applica il criterio della superficie catastale, già denunciati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di cui al capo III del D.Lgs 507/1993 (Tarsu) o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs 22/1997 (Tia), la superficie è modificata d'ufficio dal Comune che provvede a darne apposita comunicazione agli interessati a seguito dell'incrocio dei dati comunali, con quelli dell'Agenzia del Territorio, in rispetto delle modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia; ciò al fine dell'adeguamento previsto dall'art. 14, comma 9, DL 201/2011, qualora la superficie dichiarata sia inferiore all'80% di quella catastale. La comunicazione al contribuente può essere contenuta anche nell'avviso relativo alla richiesta di pagamento del tributo.